



Roma, 15 dicembre 1999

**CIRCOLARE N. 168/1999**

**OGGETTO: CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - D.L. 2.11.1999, N.391, SU G.U. N.258 DEL 3.11.1999.**

Con una norma di interpretazione autentica contenuta nel decreto legge indicato in oggetto il Governo ha attribuito piena validita' all'operato degli "ausiliari del traffico", i dipendenti dei Comuni e delle societa' di gestione dei parcheggi competenti in materia di divieti di sosta e di circolazione nelle corsie preferenziali.

Il provvedimento, emanato dopo che l'autorita' giudiziaria aveva annullato i verbali di accertamento redatti e sottoscritti dagli ausiliari del traffico, ha stabilito che le funzioni attribuite a questi ultimi comprendono il potere di contestare immediatamente la violazione, di redigere il verbale di accertamento con efficacia di atto pubblico e di disporre la rimozione dei veicoli nei divieti di sosta con intralcio alla circolazione.

Lo stesso decreto legge (articolo 1 comma 3) ha inoltre allungato da 60 a 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Prefetto dell'ordinanza di rigetto del ricorso avverso l'accertamento delle violazioni al codice della strada.

*FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA*

*G.U. N. 258 DEL 03 11 1999 (fonte Guritel).*

**DECRETO-LEGGE 2 novembre 1999, n. 391.**

**Disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada.**

**Art. 1.**

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.

**Art. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 novembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Micheli, Ministro dei lavori pubblici

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione

Russo Jervolino, Ministro dell'interno

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Piazza, Ministro per la funzione pubblica